

Disegno di legge provinciale:

"Nuova disciplina del Difensore civico/difensora civica  
della Provincia autonoma di Bolzano"

## **Art. 1**

### **Istituzione**

1. E' istituito il Difensore Civico /difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano .

La presente legge disciplina:

a) i requisiti soggettivi e le modalità di elezione del Difensore Civico nonché le condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e di cessazione dalla carica;

b) le modalità ed i termini per l'esercizio delle funzioni proprie del Difensore Civico, a garanzia dell'indipendenza dell'istituzione, i suoi rapporti con gli organi della Provincia e delle altre amministrazioni in relazione alla cui attività tali funzioni sono esercitate.

2. Al Difensore Civico sono assicurati i mezzi e le risorse finanziarie, professionali e strumentali per l'effettivo esercizio delle proprie autonome prerogative

## **Articolo 2**

### **Ufficio del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico costituiscono l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il Vice Difensore Civico ha funzioni vicarie.

3. Il Difensore Civico stabilisce il programma annuale di attività, assegnando al Vice Difensore Civico specifici compiti ed incarichi da svolgersi secondo gli indirizzi formulati dallo stesso; successivamente, ne verifica lo stato di attuazione, fissando altresì gli indirizzi per la formazione della relazione annuale al Consiglio Provinciale.

### **Articolo 3**

#### **Funzioni del Difensore Civico**

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità provinciale nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'amministrazione con riguardo all'attività dell'Amministrazione provinciale e degli enti di cui al successivo art.4, il Difensore Civico, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente legge, accerta che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati

2. Il Difensore Civico promuove e persegue la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della comunità provinciale. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue generali funzioni di tutela e di garanzia, assicura particolare attenzione alla tutela dei diritti e degli interessi di quanti, per effetto di particolari condizioni personali, possono trovarsi in situazioni di svantaggio nei rapporti con le Amministrazioni di cui al precedente comma 1.

3. Nei soli casi previsti e disciplinati dalla legge, il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale e preventivo di legittimità sugli atti .

### **Articolo 4**

#### **Ambito dell'intervento**

1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:

a) dell'Amministrazione provinciale;

b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi provinciali;

c) delle Aziende Sanitarie provinciali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio - assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;

d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici provinciali;

e) degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.

2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale può determinare un importo forfettario che gli enti convenzionati devono corrispondere al Consiglio provinciale per le maggiori spese derivanti dall'espletamento da parte dell'Ufficio del difensore civico del servizio a favore dei predetti enti.

3. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione

4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.

5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.

6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

7. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri provinciali.

## **Articolo. 5**

### **Intervento del Difensore civico**

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell'istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni.

2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, intervenendo, ove ci sia un procedimento amministrativo, con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi di legge, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati e il motivo del ritardo.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore civico può:

a) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

b) chiedere all'amministrazione di procedere con il responsabile del procedimento all'esame congiunto della pratica;

c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omissivo illegittimamente;

d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì fornire al Difensore civico, entro trenta giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti

richiesti oppure motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

6. Esaurita l'istruttoria il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.

7. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato al Difensore civico entro 15 giorni. L'Amministrazione è comunque tenuta a rendere noti i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

8. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

## **Articolo. 6** **(Segnalazioni)**

1. Il Difensore civico che nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

2. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei Conti.

## **Articolo. 7**

## **(Relazione al Consiglio regionale)**

1. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio provinciale.
3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza al Presidente della Provincia.
4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.
5. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione e tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza.
6. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio provinciale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.
7. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio provinciale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.
8. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre Commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

## **Art. 8 (Requisiti e cause ostative)**

1. Può essere candidato alla carica di Difensore civico un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico - amministrativo.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere documentati al momento della dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal candidato.

3. Non sono eleggibili a Difensore civico:

a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione,

Provincia, , i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende sanitarie locali , i direttori generali regionali, provinciali e degli enti locali e delle agenzie ad essi collegate;

b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali;

c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 3, comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;

f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

4. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 3 possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico di Difensore civico.

6. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 sono parimenti richiesti per l'elezione alla carica di Vice Difensore Civico in relazione al quale operano, con le stesse modalità, le medesime cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste ai commi precedenti per il Difensore Civico. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Difensore Civico e del Vice Difensore sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale dove sono depositati con le stesse modalità previste per i Consiglieri provinciali.

7. Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della rispettiva scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, del Consiglio regionale, delle Camere o del Parlamento europeo, il difensore civico/la difensora civica che intenda candidarsi è tenuto/a a rassegnare le dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento. Qualora si candidi, non può sfruttare a scopo pubblicitario i fatti coperti da segreto d' ufficio. Nel periodo in cui è in carica, il difensore civico/la difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti, associazioni o enti.

## **Articolo 9 (Nomina)**

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Provincia di procedere all'elezione del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'art. 8;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente l'elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1 ed al collegio dei capigruppo per conoscenza. La Commissione consiliare competente procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art.8, comma 1 e predispone una relazione per iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio provinciale.

3. Il Consiglio provinciale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia. Contestualmente all'elezione del Difensore Civico, risulterà eletto a Vice Difensore Civico il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti dopo il candidato eletto Difensore Civico. In caso di parità tra due o più candidati, risulta eletto a Vice Difensore Civico il

più anziano per età. Il Vice difensore civico appartiene a gruppo linguistico diverso da quello del Difensore civico. Il Difensore civico e rispettivo vicedifensore devono appartenere a gruppo linguistico diverso rispetto a quello dei propri due predecessori.

### **Art. 10 (Durata dell'incarico e revoca)**

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico è revocato per gravi violazioni di legge. Può essere altresì revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità al Vice Difensore civico.
4. In caso di dimissioni, impedimento grave, decesso o cessazione anticipata dalla carica da qualsiasi altra causa determinata, le funzioni del Difensore Civico sono esercitate dal Vice Difensore Civico fino alla elezione del nuovo Difensore Civico, che ne determina la decadenza.
5. Al verificarsi della cessazione dalla carica di Vice Difensore Civico, il Presidente del Consiglio provinciale procede alla nomina del Vice Difensore Civico ai sensi dell'art. 9.
6. La cessazione anticipata dalla carica di Vice Difensore Civico da qualsiasi causa determinata, non produce in alcun modo l'interruzione o la sospensione dell'attività dell'istituzione e fino alla nomina del nuovo Vice Difensore Civico gli incarichi e i compiti già ad egli conferiti sono svolti dal Difensore Civico

### **Art. 11 (Indennità)**

1. Al Difensore civico spetta un compenso mensile equiparato a quello del Direttore Generale della Giunta provinciale, ridotto di un quarto. Al Vice Difensore civico spetta un compenso mensile equiparato a quello de Vice Direttore Generale della Giunta provinciale, ridotto di un quarto.

2. Al Difensore civico ed al Vice Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i dirigenti provinciali, ridotta di un quarto, qualora per i compiti del proprio ufficio debbano recarsi fuori sede.

3. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano stipula a favore del Difensore civico e del Vice Difensore civico limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

### **Art. 12 (Abrogazione)**

1. Sono abrogate la legge provinciale 10 luglio 1996 nr. 14 nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

### **Art. 13 (Norma transitoria)**

1. Il Difensore civico ed il Vice difensore civico sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge, dal Consiglio provinciale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge provinciale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia autonoma di Bolzano.

I consiglieri provinciali

*Alessandro Urzi*

*Maurizio Vezzali*